



COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

70021 Provincia di Bari

Atrio Palazzo di Città
(P.IVA – Codice Fiscale 00869560722)
Tel.: 080-3065206 - e-mail: comacqua@libero.it

Prot. n. 8482

del 23.03.2020

Ai commercianti al dettaglio di vendita
generi alimentari e di prima necessità
(**allegato 1 DPCM 11.03.2020**)

Oggetto: Emergenza COVID -19. Comunicazione misure per il contenimento del contagio.

Seguito alla nota prot. n. 8351 del 20.03.2020

Premesso che il DPCM del giorno 11 Marzo 2020 , contenente misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, all'art 1 punto 1 ha sospeso le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1;

Visto il DPCM del 22 Marzo 2020 che proroga gli effetti del precitato DPCM al 3 Aprile 2020;

Facendo seguito alla nota n. prot 8351 del 20.02.2020 con la quale si comunicava quanto segue :

“comunicato che nel corso della riunione del COC tenutasi il 19.03.2020 sono emerse criticità relative alla presenza di assembramenti presso alcuni punti di vendita (specie di generi alimentari), è intendimento dello scrivente fornire indicazioni ai cittadini di effettuare la spesa per piu' giorni, di non sostare nei punti vendita; nel contempo, si invitano le SV a favorire consegne a domicilio, anche avvalendosi di forme promozionali per spese superiori a certi importi, con l'applicazione del ristoro economico per tale servizio ed incentivando la vendita di prodotti preconfezionati (al fine di velocizzare i tempi della spesa).

Per le strutture di vendita di medie e grosse dimensioni andrebbe valutata l'opportunità di dotarsi di un servizio di vigilanza , almeno nelle ore di maggiore affluenza.

Tanto nell'ottica di collaborazione, al fine di adottare azione di contenimento del contagio dell'emergenza epidemiologica in corso”, si comunica quanto segue.

Dai report dei controlli in corso da parte della polizia municipale e da altre forze dell'ordine, che in questi giorni stanno monitorando il rispetto delle misure vigenti per il contrasto alla diffusione del COVID-19, si

evidenzia il mancato rispetto dell'art 2 dpcm 8 marzo 2020 che prevede” ..è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali... che il gestore garantisca l'adozione di **misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate** o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone e **prevenire il rischio di contagio dei commercianti e dipendenti delle strutture di vendita**, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori e tra i visitatori e gli stessi commercianti..” e che il mancato rispetto delle suddette misure è sanzionato con **la sospensione dell'attività in caso di violazione**;

Si indica, al fine di rendere realmente efficaci ed effettive le prescrizioni impartite dal DPCM dell'11 marzo 2020, di incrementare e privilegiare ,unitamente al servizio di consegna a domicilio, **la spesa su prenotazione** quale forma di accesso agli acquisti da privilegiare, con le modalità che ognuno riterrà opportuna: individuando una fascia oraria per le prenotazioni, che si potranno accettare via email, via telefono,etc ed una fascia oraria per il ritiro con le modalità determinate dall'esercizio commerciale, nell'ottica di ridurre gli accessi agli esercizi commerciali e/o scaglionando con fascia differenziata in tranche le vendite, anche avvalendosi di turni regolati dalle iniziali dei cognomi.

Si ribadisce il rispetto dei protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro tra governo e parti sociali il 14.03.2020, ed in particolare che si dotino i dipendenti di DPI adeguati al ruolo svolto, e il rispetto delle misure di distanziamento previste dai DPCM (citate in premessa), evidenziando che in caso di mancato rispetto delle precitate misure si attiveranno le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti per la gestione dell'emergenza Covid-19, sanzioni che prevedono, altresì, la sospensione dell'attività commerciale. Cio' con particolare riferimento agli esercizi commerciali con superficie interna ridotta, nella quale non è sempre garantita la distanza di un metro .Tali esercizi commerciali dovranno evitare l'ingresso dei clienti favorendo l'esposizione e la consegna all'esterno anche, in via straordinaria, mediante un banco di vendita all'aperto. Auspicando l'accoglimento di questa nostra proposta, ringraziando lo sforzo profuso in questi giorni dalle SSV, si porgono distinti saluti.

F.to IL SINDACO

dott. Davide Francesco Ruggero Carlucci